



Notaio
Annabarbara Niglio

Repertorio n. 2.845

Raccolta n. 2.262

**VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA ASSOCIAZIONE**

ARCI Caccia Comitato Federativo Regionale Toscano

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta marzo duemilaventuno

30 marzo 2021

In Firenze e nel mio studio, via Pier Capponi n. 63, alle ore sedici.

Dinanzi a me Dottoressa **Annabarbara Niglio**, Notaio residente in Firenze, con studio ivi, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE:

- Bussolotti Sirio, nato a Cetona (Si) il 2 marzo 1953, non in proprio ma nella qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante della associazione "**ARCI Caccia Comitato Federativo Regionale Toscano**" di seguito denominato per brevità ARCI Caccia, con sede nel comune di Firenze, via Mercadante civico n. 28, ove domicilia per la carica sociale, codice fiscale 94016580485, giusta i poteri di legge ed in forza del vigente statuto.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale,

DICHIARA

che in questo giorno ed in questo luogo, si ritrova a quest'ora riunito il Consiglio Direttivo della detta associazione, in presenza e on line tramite la piattaforma di audio-video conferenza "Google Meet", ai sensi dell'articolo 73 del D.L n.18 del 17 marzo 2020 (misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito in legge 27/2020, convocata in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 08.00 ed in seconda convocazione in data odierna alle ore 16.15, mediante comunicazione inviata a mezzo mail nei termini di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione nuovo statuto regionale adeguato alla riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

Il comparente, nella qualità, mi richiede di assistere al presente consiglio, fungendo da segretario, e di far constare da pubblico verbale le risultanze del medesimo, e, quindi, all'uopo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello statuto vigente, assume la presidenza del consiglio, nella sua qualità di presidente il comparente Bussolotti Sirio, il quale, constatato e fattomi constatare;

*** la regolare convocazione del presente consiglio ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto mediante comunicazione avvenuta tramite posta elettronica;

*** l'intervento, in proprio, collegati in video conferenza mediante la detta piattaforma Google Meet, di numero 20 (venti) su 29 (ventinove)

Registrato a Firenze
il 6 aprile 2021
al n. 14137 serie 1T
euro

Trascritto a Firenze
il giorno 8 aprile 2021
al n. 14676 Reg. Gen.
al n. 10361 Reg. Part.
euro 290,00

Trascritto a Pistoia
il 7 aprile 2021
al n. 3260 reg.gen.
al n. 2160 reg. part.
euro 290,00

componenti del consiglio regionale, come risulta dall'elenco dei presenti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

*** la presenza di Alfatti Silvano, Presidente in carica del collegio dei revisori, collegato in videoconferenza;

*** la presenza di Bargiacchi Marco, Presidente in carica del collegio dei garanti, collegato in videoconferenza;

*** la presenza dell'Avvocato Marco Mini, consulente legale della associazione.

Il Presidente, accertata l'identità e legittimazione dei presenti in collegamento audio-video tramite la predetta piattaforma, dichiara validamente costituito il presente consiglio, nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno, propone al Consiglio l'approvazione del verbale della seduta precedente.

VOTAZIONE

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di cui all'ordine del giorno, e il consiglio regionale, all'unanimità, con voto espresso oralmente,

DELIBERA

l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, e rinviando la trattazione degli altri punti ad un momento successivo, preliminarmente, riporta al consiglio la nota - in risposta al quesito in materia di adeguamenti statutari ex articolo 101, comma 2 del d.lgs. 117/2017 - a firma del Direttore Generale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in data 23 maggio 2018, che ha ritenuto la competenza del Consiglio medesimo al fine di apportare allo statuto le modifiche statutarie idonee all'adeguamento al Codice del Terzo Settore, da disporsi con modalità semplificate e senza la necessità di una convocazione in via straordinaria dell'organo congressuale, previo parere del Collegio di Garanzia.

Quindi, in una breve rassegna, il Presidente si avvale dell'Avvocato Marco Mini per illustrare ai consiglieri le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'associazione a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito anche "codice del terzo settore" o CTS), di cui espone le novità più rilevanti.

In particolare il Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere eliminato il termine "FEDERATIVO" mentre deve essere contenuto l'acronimo APS; invece, con riferimento all'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

- l'ente non ha scopo di lucro;

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore; i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non

discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta;

- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi, tutti libri di cui l'Associazione già dispone;

- occorre prevedere le norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'ente in conformità all'art.9 del Codice del Terzo Settore.

VOTAZIONE

Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di cui all'ordine del giorno, e il consiglio regionale, all'unanimità, con voto espresso oralmente, udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, previo parere del Presidente del collegio dei garanti,

DELIBERA

I

di approvare articolo per articolo e quindi nel suo complesso il nuovo testo di statuto illustrato dal presidente al consiglio dando atto che, in virtù della delibera precedentemente assunta, l'associazione ha provveduto ad adeguare il proprio statuto a quanto richiesto dall'art. 101, comma 2, CTS ed ha variato la propria denominazione in "**ARCI Caccia Comitato Regionale Toscano APS**";

II

di conferire ampio mandato al presidente e ai vice presidenti del consiglio direttivo pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché essi:

- realizzino, o comunque diano seguito di fronte a qualsiasi autorità, ufficio e/o registro a tutte le formalità utili o necessarie: per realizzare tutte le formalità utili o necessarie per garantire l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per dare efficacia o applicazione al CTS e ad ogni altra normativa o provvedimento ad esso correlato;

- compiano tutto quanto necessario per far sì che l'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e l'applicazione di quanto previsto nel codice del terzo settore e nella normativa e nei provvedimenti ad esso correlati, si realizzi in modo lineare e senza che l'associazione abbia a patire alcun detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale;

- possano apportare al presente atto e allo statuto sopra approvato tutte le integrazioni, modifiche, soppressioni e aggiunte utili o necessarie per adempiere a qualsiasi richiesta di autorità, ufficio e/o registro nel contesto dell'entrata in vigore del codice del terzo settore e delle norme e dei provvedimenti ad esso correlati;

- possano stipulare unilateralmente in qualsiasi forma, ivi compresa quella pubblica, ogni atto utile o necessario alla piena realizzazione di quanto sopra indicato;

- possano dare piena esecuzione a quanto deliberato, anche per consentire trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione nei pubblici

registri, compiere e consentire tutte le variazioni di intestazione occorrenti, rendere qualsiasi dichiarazione presso qualsiasi autorità, ufficio e/o registro;
- possano autorizzare tutte le trascrizioni, vulture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto deliberato nei punti precedenti, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari.

Al fine della relativa voltura, il presidente dichiara che l'associazione è titolare dei seguenti beni immobili:

A) In comune di Firenze piena proprietà di unità in via Mercadante n. 28, distinta al C.F. del Comune di Firenze al **foglio 53**, particella 35 subalterno 2 con graffata la particella 37, categoria A/10;

B) In comune di Pistoia quota indivisa pari ad 1/3 di quanto segue, distinto al C.F.:

--- in Via Del Lago, unità distinte al **foglio 32** come segue particelle:

- 168 subalterni 1, 2 e 3, graffati, categoria D/6;

- 57, categoria C/2;

- 92, categoria F/2 (unità collabenti);

- 144, con graffate le particelle 149 e 151, categoria C/1;

- 64, categoria C/2;

- 68, categoria A/3;

- 171 subalterno 1, categoria C/2;

- 171 subalterno 2, categoria C/2;

--- in Via di Piastreta e collina unità collabente distinta al **foglio 32** particella 5, categoria F/2;

--- in Via Del Lago, unità distinta al **foglio 33** particella 140 subalterno 1, categoria C/2;

--- in Via Di Sammommè alla Collina, **foglio 31**, particella 55, categoria F/2 (unità collabenti);

C) In comune di Pistoia quota indivisa pari ad 1/3 dei seguenti terreni distinti al C.T.:

- al **foglio 21**, particella 8;

- al **foglio 29** particelle 108 e 156;

- al **foglio 30** particelle 126, 39, 62, 91, 95;

- al **foglio 31** particelle 116, 119, 130, 134, 190, 196, 198, 23, 25, 27, 47, 56, 57, 58, 8, 81, 83, 94, 95, 96, 98, 99;

- al **foglio 32**, particelle 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 87, 89, 90, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 128, 129, 132, 134, 150, 158, 160, 162, 164, 166, 169 e 170;

- al **foglio 33**, particelle 4, 6, 7, 8, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 135, 138;

- al **foglio 39**, particelle 6, 9, 14, 16, 30;

- al **foglio 43**, particelle 10, 16, 19, 20, 22, 24, 37, 41, 42, 46, 47, 48, 67, 85, 109, 165, 168, 169, 178,

C) In comune di Pistoia quota indivisa pari ad 1/9 dei seguenti terreni

distinti al C.T.:

- al **foglio 30**, particelle 51, 59, 79 e 80.

Il comparente quindi mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente verbale sotto "**B**" per farne parte integrante e sostanziale.

CHIUSURA DEL CONSIGLIO

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolto il consiglio alle ore diciassette e minuti venti.

SPESE

Le spese del presente atto cedono a carico della Associazione.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla costituita parte che lo approva.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, consta di due fogli per sei pagine fin qui il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

In originale firmato da:

Sirio Bussolotti

Annabarbara Niglio Notaio (sigillo)

Allegato "A"
 Repertorio n. 2845
 Raccolta n. 2262



30/3/2021

	CONSIGLIO DIRETTIVO	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PROV	TEL
1	BARTALONI CESARE	Via dei Valloni, 48 - Villamagna	56048	Volterra	PI	347 3655147
2	BIAGIOLI PIERO	Via Caiciana, 5	50067	Rignano sull'Arno	FI	348 5261395
3	BONI FRANCO	Via Basaglia, 37	50032	Borgo San Lorenzo	FI	338 9656789
4	BUSSOLOTTI SIRIO	Via M. della Libertà, 14	53040	Cetona	SI	335 7761808
5	CASTELLINI MARCO	Strada Castellina in Chianti, 12	53100	Siena	SI	348 8878850
6	CHELINI ANTONELLO	Via Roma, 264	58036	Roccastrada	GR	333 3959091
7	CIACCI GIORGIO	Via I Maggio, 4	53022	Buonconvento	SI	333 7967169
8	CIULLI LEONARDO	Via Morandi, 5	50051	Castelfiorentino	FI	338 2098066
9	CIVILINI ROBERTO	Via Collacchia, 91/A	58027	Ribolla	GR	330 507158
10	FALCONCINI PIERO	Via della Repubblica, 53	56036	Palais	PI	347 5461520
11	FRANCETTI MASCO	Via Aldobrandino da Siena, 3	53100	Siena	SI	338 2814375
	FULCERI GIULIANO	Largo E. Berlinguer, 4	57020	Bibbena	LI	320-0724052 - DECESUO
	GARGIANI ROBERTO	Via di Cerniola, 87	50053	Empoli	FI	333-5788314 - DECESUO
12	GIRONI LUCA	Via di Saturnana, 60	51100	Pistoia	PT	347 7403541
13	LUCCHESI PAOLO	Loc. Casa al Mulino, 30	57022	Castagneto Carducci	LI	339 7044605
14	MALQUORI PAOLO	Via di Scandicci, 156	50143	Firenze	FI	339 6002061
15	MAREMMI GIAMPAOLO	Via delle Serre, 97/A	50010	Rignano sull'Arno	FI	335 5856687
16	MARINI MANUEL	Via Piccolomini, 8 - Sticciano	58036	Roccastrada	GR	333 2047617
17	MARTELLI PAOLO	Via Lapo Gianni, 57	59100	Prato	PO	349 6706224
18	MENICONI LUCA	Via della Pace, 48	53042	Chianciano Terme	SI	392 9958798
19	NACCI DANILO	Via M. Libertà, 52	56020	Montopoli Valdarno	PI	329 4140546
20	PETRUZZI MAURO	Via di Settola, 18	51031	Agliana	PT	338 7693580
21	PIANA GIUSEPPE	Loc. Poggio al Fico, 3	52022	Cavriglia	AR	338 3904515
22	POLLASTRI FABRIZIO	Via di Cantagallo, 56/D	59100	Prato	PO	335 1213163
23	RISTORI SERGIO	Loc. Buca di Bisaccino, 1	57025	Piombino	LI	339 5210345
24	SALVINI BRUNO	Via Falaschi, 159	57019	Collesalveti	LI	338 3424545
25	SETTEMBRINI RENZO	Via Fucini, 29	58100	Grosseto	GR	339 3836788

Im. Pannofino

26	TIBERINI FABIO	X	Via delle Caggiole, 9	53045	Montepulciano	SI	348 0822010
27	TONI GIULIANO	X	Via Partignana, 60	56020	Santa Maria a Monte	PI	347 3223058
28	TREMORI MILVA	X	C. A. Montecchio, 65	52044	Cortona	AR	347 3397661
29	ZANCHI LORENZO	X	Via Masi, 19	59016	Poggio a Caiano	PO	338 8895053

COLLEGIO DEI GARANTI

	SPERANZA ROBERTO		Via Don Minzoni, 67	57028	Suvereto	LI	366 1981348
	MICHELACCI ETTORE		Via Dante Alighieri, 44	50012	Bagno a Ripoli	FI	347 8566269
	BARGIACCHI MARCO	X	Via Fiorentina, 391/D	51032	Bottegone	PT	334 8507380
	CHECHI MAURO		Via Parma, 5	53049	Torrta di Siena	SI	338 8693667
	BALDASSARRI FRANCO		Via Chiusa Grande, 6	57029	Venturina	LI	335 435686

COLLEGIO SINDACI REVISORI

	TUCCI MASSIMO		Via V.E. Orlando, 11	50018	Scandicci	FI	335 1292578
	ALFATTI SILVANO	X	Via Pozzarelli, 13	53043	Chiusi	SI	335 7387470
	DI LORETO GIUSEPPE		Via A. Moro, 54	52028	Terranuova Bracciolini	AR	391 7504100
	NENCINI FRANCESCO		Via Ponte Vecchio, 6	59021	Vaiano	PO	331 9676776
	LANDONI FABIO		Via Pisacane, 1	58024	Massa Marittima	GR	333 8690147



franco Baldassarri

Allegato "B" al repertorio n. 2.845

STATUTO dell'associazione

Arci Caccia Comitato Regionale Toscano - APS

ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

“ARCI Caccia Comitato Regionale Toscano APS” – in breve “ARCI Caccia Toscana APS”, è una libera e democratica associazione priva di fini di lucro che si fonda sul pluralismo delle idee, sui principi universali della solidarietà, del mutualismo e dell’antifascismo, sul rispetto della pari dignità degli individui senza discriminazione di razza, religione, lingua e genere, nel rispetto e secondo i contenuti della Costituzione.

ARCI Caccia Toscana APS è costituita ai sensi del Codice Civile nonché del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) quale associazione di promozione sociale.

Ha sede legale nel comune di Firenze. La variazione della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporterà necessità di modifica statutaria.

L’associazione potrà integrare la denominazione con l’acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, d. lg.s 117/2017.

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ARCI Caccia, con le sue articolazioni regionali e territoriali, aderisce, essendone socio fondatore, alla “*Federazione ARCI*” contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci di ARCI Caccia aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

Ai fini dell’attuazione delle norme previste nel presente statuto, l’associazione potrà adottare regolamenti a disciplina delle procedure di tesseramento e del volontariato, delle procedure elettorali e del funzionamento degli organi sociali. E’ inoltre prevista l’adozione di un codice etico quale strumento di esplicitazione dei valori e dei principi etico-sociali ai quali l’associazione si ispira nell’attuazione delle proprie finalità.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DEL MARCHIO E DELLA DENOMINAZIONE DI ARCI CACCIA

Il marchio, la denominazione “*ARCI Caccia*” e la tessera sociale, sono marchi registrati presso l’ufficio italiano marchi tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Proprietario esclusivo del marchio e dei relativi diritti di utilizzo è ARCI Caccia. Hanno diritto di utilizzo del marchio e della denominazione le associazioni che sono riconosciuti livelli regionali e territoriali di ARCI Caccia. L’utilizzo del marchio può essere revocato per indegnità, inopportunità, accertate gravi e reiterate violazioni statuarie. ARCI Caccia si riserva tutte le azioni legali per la tutela del marchio con le connesse azioni di risarcimento dei danni morali e materiali.

ARTICOLO 3 – SCOPI E FINALITA’

ARCI Caccia Toscana APS opera per il perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Non persegue finalità di lucro, non consentendo la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARCI Caccia Toscana APS persegue la valorizzazione, la promozione, la tutela, l'organizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali. Promuove il ruolo dei cacciatori quali componenti attivi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e delle politiche e delle economie agricole e forestali anche attraverso la collaborazione con gli enti di protezione civile.

ARCI Caccia Toscana APS, promuove e realizza interventi per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche del bracconaggio e dello sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali. Negli stessi ambiti e per le medesime finalità, cura la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salvaguardia degli *habitat*. Realizza inoltre attività sportive e ricreative nei settori della cinofilia, del tiro sportivo, della falconeria, dell'escursionismo, della pesca sportiva, compresa l'attività didattica. L'associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree protette, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e gli animali in genere, nonché di altre strutture coerenti con l'attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione.

Per la realizzazione delle proprie attività e finalità potrà stipulare accordi, protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con enti di protezione civile, di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive. Potrà assumere partecipazione in enti anche di natura societaria purché aventi qualifica di ente di Terzo settore e comunque privi di fini di lucro.

ARCI Caccia Toscana APS coordina ed organizza l'attività degli iscritti anche attraverso i livelli di organizzazione territoriale. Rappresenta, tutela e coordina i livelli di organizzazione territoriali rispetto all'attuazione delle finalità istituzionali ed ai servizi ad esse connessi.

ARCI Caccia Toscana APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del d. lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della *legge 14 agosto 1991, n. 281*;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto.

ARTICOLO 4 – SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono diventare soci ARCI Caccia Toscana APS tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla propria identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che, approvandone lo statuto, ne condividono le finalità e gli scopi.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, agli eventuali regolamenti, al codice etico e alle deliberazioni degli organi sociali.

Alla domanda di adesione dovrà darsi esito entro un massimo di trenta giorni. Qualora la domanda sia accolta, ne sarà data comunicazione al socio mediante consegna della tessera sociale. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota sociale. Il socio, la cui iscrizione si sia perfezionata, sarà annotato nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalle ore 24.00 del giorno di effettivo versamento della quota.

Nel caso di mancata positiva risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, la domanda deve intendersi rigettata. In tutti i casi di rigetto, l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea ovvero al collegio dei garanti del relativo livello organizzativo ove previsto.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno diritto di:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il bilancio;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti dal almeno tre mesi.

I soci esercitano il diritto di voto partecipando alle assemblee dei livelli organizzativi territoriali (comitato e circoli). I soci hanno diritto di eleggere i delegati che parteciperanno con diritto di voto alle assemblee dei livelli organizzativi superiori che daranno a loro volta elezione degli organismi sociali.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale decisa dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLE QUALIFICA DI SOCIO

Salvo diritto di recesso, la qualifica di socio viene meno:

- per decesso del socio;
- per scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale;
- per espulsione divenuta definitiva.

Il socio potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare in proporzione all'entità del fatto. Si potranno applicare le sanzioni del richiamo scritto o della sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Sarà applicata la sanzione dell'espulsione nel caso in cui il socio compia reiterati atti che rappresentino gravi lesioni delle norme statutarie, regolamentari e delle delibere degli organi sociali nonché del codice etico.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso le deliberazioni che applicano la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al collegio dei garanti entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione.

ARTICOLO 7 – LIVELLI ORGANIZZATIVI E ORGANISMI DI ARCI CACCIA TOSCANA

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea congressuale regionale;
- il consiglio regionale;

- l'ufficio di presidenza.

Sono organi di garanzie:

- il collegio dei garanti;
- il collegio dei sindaci revisori, ovvero il revisore di cui all'art. 31 d. lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti;
- l'organo di controllo di cui all'art. 30 d. lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti.

Le competenze degli organismi sociali sono individuate secondo quanto previsto dall'art. 25 del d. lgs. 117/2017 ed anche ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 25 d. lgs. 117/2017.

Sono livelli organizzativi di ARCI Caccia Toscana APS:

- i comitati territoriali, di dimensione intercomunale o provinciale;
- i circoli comunali.

Ogni livello organizzativo dell'Associazione è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e processuale e pertanto risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

I loro statuti si conformano alle finalità ed ai principi di organizzazione democratica stabiliti nel presente statuto.

ARTICOLO 8 – COMITATI TERRITORIALI e CIRCOLI

I comitati territoriali ed i circoli sono livello di organizzazione territoriale di ARCI Caccia Toscana APS. La loro istituzione avviene su proposta di ARCI Caccia Toscana APS alla ricorrenza dei previsti requisiti dimensionali. Sono costituiti in forma di associazione priva di fine di lucro.

I comitati territoriali ed i circoli rappresentano l'associazione ARCI Caccia nei territori di loro competenza, ove svolgono attività conformi a quanto previsto dal presente statuto e provvedono a coordinare la partecipazione degli associati.

Gli statuti ed i regolamenti dei comitati territoriali e dei circoli si conformano alle finalità espresse nello statuto di ARCI Caccia Toscana APS ai sensi del precedente articolo 3, nonché ai criteri di organizzazione democratica ed elettività delle cariche sociali ed ai principi di uguaglianza e pari opportunità di tutti i soci, recependo nei propri statuti le previsioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente statuto.

ARTICOLO 9 – ORGANISMI DEI COMITATI TERRITORIALI E DEI CIRCOLI

In conformità a quanto previsto dal presente statuto, sono organismi dei livelli territoriali:

- l'assemblea, quale organo sovrano dell'associazione. E' competenza dell'assemblea l'elezione e la revoca degli organismi sociali, esprimersi in materia di responsabilità dei componenti gli organi sociali, l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e dello statuto, esprimersi in merito ad operazioni straordinarie e allo scioglimento dell'associazione, l'approvazione dei regolamenti, l'approvazione del bilancio, esprimersi in merito all'espulsione disciplinare del socio. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci secondo quanto previsto dal presente statuto;
- l'ufficio di presidenza, quale organo di amministrazione provvede, tra l'altro, all'ammissione dei soci ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 4 del presente statuto, determinando l'insorgere della qualifica di socio anche

di ARCI Caccia Toscana APS, ai sensi del medesimo articolo 4;

- il collegio dei garanti, che esercita le competenze di cui al successivo articolo 19;

- il collegio dei sindaci revisori, che esercita le competenze di cui al successivo articolo 18. Per i soggetti costituiti nella forma di ente di Terzo settore, saranno istituiti l'organo di controllo ed il revisore di cui agli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, al ricorrere dei previsti presupposti.

Sarà facoltà dei comitati territoriali con numero di soci superiore a cinquecento persone organizzare l'assemblea prevedendo un'assemblea congressuale a cadenza quinquennale, munita delle competenze previste all'art. 13 del presente statuto, e un consiglio territoriale, composto dai soci eletti dall'assemblea congressuale ed avente le competenze di cui al successivo articolo 14.

I comitati territoriali ed i circoli recepiscono nel proprio statuto le modalità di convocazione degli organismi prevista dal successivo articolo 10 ed adottano i criteri di democraticità e di partecipazione di cui al successivo articolo 11. Istituiscono i libri sociali di cui all'articolo 12, riconoscendo ai soci il diritto di visione degli stessi.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI

Le convocazioni degli organismi deve avvenire per iscritto e in forma individuale, indicando data, ora, luogo e ordine del giorno. Dovranno essere applicati modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, d. lgs. 117/2017, possono essere adottate modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota adottando a tal fine specifica disciplina mediante regolamento.

ARTICOLO 11 – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Le decisioni degli organismi dirigenti sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti nei casi di:

- approvazione del bilancio e sue variazioni;
- elezione e revoca degli organismi dirigenti;
- approvazione dei regolamenti;
- approvazione delle modifiche statutarie. Per le delibere di modifiche statutario consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti;
- delibere relativa ad operazioni straordinarie.

Le delibere di scioglimento dell'associazione sono assunte alla presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 - LIBRI SOCIALI

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere congressuali, in cui devono essere

- trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio;
 - libro delle adunanze e dell'ufficio di presidenza;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta all'organo di amministrazione. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse e dovrà essere motivata. La richiesta sarà approvata dall'organo di amministrazione e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale.

ARTICOLO 13 – L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'assemblea congressuale è l'organo sovrano dell'associazione. È costituita dai delegati eletti dai soci nelle assemblee dei livelli territoriali in proporzione al numero dei loro iscritti. L'assemblea congressuale è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme previste dal regolamento elettorale.

Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto essendo espressamente riconosciuto ed applicato il principio del voto singolo. Non sono ammessi trasferimento di deleghe.

Il presidente ed il segretario dell'assemblea congressuale vengono eletti dai delegati; la redazione del verbale della riunione è a cura del segretario dell'assemblea congressuale.

L'assemblea congressuale ordinaria viene indetta di norma ogni cinque anni dal Consiglio Regionale uscente ed è formalmente convocata dal presidente. L'assemblea congressuale è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei delegati con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea congressuale ordinaria elegge il consiglio regionale, il collegio dei garanti, il collegio dei sindaci revisori di cui all'art. 18 laddove non ricorrano i requisiti per la nomina del revisore di cui all'art. 31 d. lgs, 117/2017, approva gli indirizzi politico-istituzionali e strategici da realizzare nel mandato. Delibera su ogni altro argomento devoluto alla stessa.

L'assemblea congressuale è convocata in forma straordinaria, se richiesto da 2/3 dei soci ovvero quando sono posti all'ordine del giorno la modifica dello statuto, operazioni straordinarie ovvero lo scioglimento

dell'associazione.

L'assemblea congressuale straordinaria è validamente costituito alla presenza di almeno 3/4 dei delegati con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Quanto alle modifiche statutarie, esse possono essere approvate alla presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO REGIONALE

Il consiglio regionale è il massimo organo di indirizzo dell'Associazione tra un congresso e l'altro. E' eletto dall'assemblea congressuale. I suoi componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto essendo espressamente riconosciuto ed applicato il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente dell'associazione.

Il Consiglio ha il compito di:

- eseguire le decisioni congressuali;
- eleggere e revocare il Presidente;
- eleggere, su proposta del Presidente, e revoca l'ufficio di presidenza e i vicepresidenti;
- nominare e revocare, alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti;
- discutere e approvare i regolamenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario ovvero il bilancio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017;
- convocare l'assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o ad altri in enti pubblici o privati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Al Consiglio è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili;

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione, alla presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono assunte qualunque sia il numero degli intervenuti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' comunque necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole dei presenti per i seguenti atti:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 21 e loro variazioni;
- elezione e revoca degli organismi dirigenti;

- approvazione dei regolamenti;

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti potranno essere assunte con la presenza della maggioranza degli intervenuti.

Su proposta dell'ufficio di presidenza, il consiglio può istituire commissioni e gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, definendone il mandato e i criteri di composizione.

Nel caso in cui il collegio dei garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esaurisca le proprie possibilità di sostituzione dei componenti decaduti, al consiglio è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a nominare il sostituto.

Il consiglio è convocato dall'ufficio di presidenza ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente dell'associazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità nonché l'approvazione del bilancio i componenti dell'organo di amministrazione non hanno voto.

ARTICOLO 15 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza è eletto dal consiglio tra i suoi componenti su proposta del Presidente. L'ufficio di presidenza resta in carica per la durata del consiglio dal quale è stato eletto. I suoi componenti sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di componente dell'ufficio di presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

L'ufficio di presidenza è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'art. 26, del d. lgs. 117/2017. Assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e incarichi specifici ratificati dal consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

All'ufficio di presidenza sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Sono competenze dell'ufficio di presidenza:

- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta dei libri sociali degli organismi direttivi;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 117/2017;
- Elaborare l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14, del d. lgs. 117/2017.
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6, del d. lgs.

117/2017 da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13, comma 6 d. lgs. 117/2017, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio,

- proporre al consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
- obbligare cambiariamente l'associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- Deliberare l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui all'artt. 3 informandone il Consiglio.
- L'ufficio di presidenza darà informazione al Consiglio, nella prima seduta utile, degli atti più rilevanti.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

L'ufficio di presidenza può delegare singoli componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Sono previsti vice presidenti in numero stabilito dal consiglio regionale e dallo stesso eletti su proposta del presidente. Il presidente ed i vice presidenti permangono in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fanno parte e sono rieleggibili.

Il presidente può adottare decisioni per i casi di adempimenti urgenti ed indifferibili.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente convoca e dirige le riunioni dell'ufficio di presidenza. Convoca e presiede le riunioni del consiglio. Esegue le delibere dell'assemblea congressuale, del consiglio e dell'ufficio di presidenza. Può invitare al Consiglio Regionale, al Consiglio dei Presidenti provinciali, all'Ufficio di Presidenza, le persone la cui partecipazione sia ritenuta particolarmente utile.

I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'esercizio delle proprie

funzioni. Il presidente può affidare ai Vice-Presidenti specifiche funzioni. In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal vice presidente più anziano. In caso di impedimento definitivo, il vice presidente vicario dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Regionale entro 30 giorni al fine dell'elezione del presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, viene convocato, a cura dello stesso o del Vice Presidente vicario, qualora il Presidente fosse impossibilitato o si rifiutasse, il Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni; nelle more della nomina del nuovo Presidente, l'ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Presidente dimissionario ovvero dal vice presidente vicario.

ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

E' istituito il consiglio dei presidenti dei comitati territoriali quale organo consultivo e di coordinamento politico e istituzionale tra i livelli regionale e territoriali. Ne fanno parte i presidenti dei comitati territoriali in carica.

Il consiglio dei presidenti è convocato e presieduto dal presidente dell'associazione.

Il consiglio dei presidenti ha la finalità di fornire supporto al Consiglio Regionale ai fini dell'attuazione degli indirizzi politico-istituzionali e strategici deliberati dall'Assemblea Congressuale e delle azioni istituzionali deliberate dal consiglio.

ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina del revisore legale dei conti di cui agli art. 31, d. lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo contabile. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea congressuale anche tra persone non socie e muniti di comprovate competenze pertinenti alle funzioni attribuite. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Elege tra i propri componenti effettivi il presidente.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura patrimoniale;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
- esercitare il controllo contabile.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti

dall'assemblea congressuale. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Elege tra i propri componenti effettivi il presidente.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- interviene negli altri casi previsti dal presente statuto.

L'intervento del Collegio dei Garanti avviene a seguito di richiesta o ricorso di parte. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo diverso provvedimento motivato espresso dal Collegio.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello regionale ovvero nel livello organizzativo immediatamente sotto ordinato laddove non sia presente il collegio di garanzia.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio regionale senza diritto di voto. Il Collegio dei Garanti, per le necessità connesse al proprio ufficio ha accesso ai libri sociali. Il Collegio dei Garanti può elaborare un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 20 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, è nominato l'organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/2017, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nel caso in cui venga istituito organo di controllo monocratico questo deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397, comma 2,

c.c. Nel caso in cui venga nominato organismo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso saranno attribuite le funzioni del collegio dei revisori previste dal precedente art. 26 nel caso in cui non sussista l'obbligo di nomina del revisore legale dei conti di cui all'art. 31 d. lgs. 117/2017.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere devolute, ai sensi dell'art. 30, comma 6, all'organo di controllo di cui al presente articolo. L'organo di controllo, se monocratico dovrà essere formato da soggetto avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Se costituito in forma collegiale dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

In alternativa, l'associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione iscritti nel relativo albo.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Ufficio di presidenza predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento;
- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Nei limiti previsti dall'art. 13, d. lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14, d.lgs. 117/2017, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 22 – FONTI DI FINANZIAMENTO E RISORSE

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote sociali annuali versate dai soci;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta delle attività espressione dell'oggetto sociale;
- i contributi pubblici e privati;

- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6, del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ARTICOLO 23 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 24 – LAVORO E VOLONTARIATO

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che prestano attività in maniera non occasionale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Le cariche sociali sono gratuite. Tale regime consente di distinguere gli organi politico-istituzionali operanti quali volontari, dai soggetti che, internamente ed esternamente, svolgono attività e funzioni di lavoro

subordinato o parasubordinato per conto dell'associazione.

ARTICOLO 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017 lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un'assemblea Congressuale appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro ente di Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

Norme finali e transitorie

ARTICOLO 26 – MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. 117/2017

Ferma restando la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili attribuita al Consiglio dall'art. 14 del presente di statuto, con le medesime modalità è altresì conferita al Consiglio la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche statutarie limitatamente a quelle necessarie al perfezionamento della traslazione e all'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 27 – ORGANISMI SOCIALI

Gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie introdotte con la presente delibera continueranno l'incarico con pienezza dei propri poteri sino al termine del loro mandato, operando secondo quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 28 – DIFFERIMENTO EFFICACIA

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'iscrizione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti a decorrere dal momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante e l'Associazione vi sia iscritta.

ARTICOLO 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

In originale firmato da:

Sirio Bussolotti

Annabarbara Niglio Notaio (sigillo)

Certifico io sottoscritta Dottoressa Annabarbara Niglio, Notaio in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto analogico conservato a norma di legge nella mia raccolta.